

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/115

del 26/02/2025



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 324

del 26/02/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: MONTANARI dott.ssa Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M2C3-I1.1 “NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AOSTA” - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO EX ART. 105 D. LGS 50/2016 S.M.I PER POSA IN OPERA DI PARETI CONTROPARETI IN CARTONGESSO (CAT. OG 1)

Codice Progetto: A_18001

CUP n. J81B22000860006

CIG AQ – Lotto geografico 5 Emilia Romagna: 9834429B89

CIG DERIVATO: A053763FC7

RUP: Ing. Ermes Torreggiani

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31/01/2025, con atto n. 2025/28631 di P.G., il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Edifici Pubblici".

Dato atto che:

- la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” è inserita, quale Investimento 1.1, all'interno della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, “**PNRR**”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- in data 06/06/2023 con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n.988 del Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale arch. Paolo Gandolfi le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento sono state attribuite all'ing. Ermes Torreggiani perché per un errore materiale negli atti comunali era stato indicato come RUP l'ing. Matteo Tanzi ma già nella candidatura del 2022 e nel portale Futura del MIMS era indicato come RUP l'ing. Ermes Torreggiani;
- per l'attuazione dell'intervento si è disposto di avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA “Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA quale centrale di committenza e di aderire all'ACCORDO QUADRO per l'affidamento di lavori per il lotto geografico di riferimento n. 5 Emilia Romagna;
- INVITALIA con provvedimento n. 0269742 del 22.09.2023 ha approvato ai sensi dell'articolo 33, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione del RUP di

INVITALIA, in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un Cluster nei Lotti Geografici di partecipazione; ha aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”, a diversi operatori economici, assegnatari all’interno di lotti geografici specifici; in particolare, per il Lotto Geografico n. 5 “Emilia Romagna”, l’aggiudicatario per il Comune di Reggio Emilia, è l’operatore economico denominato: CONSORZIO CIRO MENOTTI - P.IVA n. n. 02992650362 (operatore singolo), composto dalle seguenti consorziate, come da esso dichiarato in sede di gara (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 22/05/2024):

- LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA n. 08045240721);
- I.CO.NA. SOCIETÀ’ COOPERATIVA (P.IVA n. 05000011212);
- MACOS SOCIETÀ’ COOPERATIVA (P.IVA n. 2739720841);
- TREGI SOCIETÀ’ COOPERATIVA CONSORTILE (P. IVA n. 02589720396);

si riporta, qui di seguito, per chiarezza espositiva, un estratto del provvedimento di aggiudicazione, sopra richiamato, con il rispettivo ribasso percentuale offerto, per la parte di competenza del Comune di Reggio Emilia:

LOTTO GEOGRAFICO 5. Emilia-Romagna - CIG: 9834429B89

SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	RIBASSO UNICO PERCENTUALE
Comune di Reggio Emilia	AQ - Reggio-Emilia - A	CONSORZIO CIRO MENOTTI (operatore singolo) - LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L., I.CO.NA. SOCIETÀ’ COOPERATIVA, MACOS SOCIETÀ’ COOPERATIVA, TREGI SOCIETÀ’ COOPERATIVA CONSORTILE (consorziate esecutrici)	15,77000%

- con determinazione dirigenziale – RUD n. 1653 del 29/09/2023 - è stato approvato il progetto esecutivo denominato “PNRR-M2C3-I1.1 SM AOSTA: SOSTITUZIONE EDILIZIA, NUOVO EDIFICIO PREVIA DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO ATTUALE” (Codice Progetto: A_18001 - CUP n. J81B22000860006), per l’importo complessivo di euro 12.644.000,00 (IVA compresa) , a cui ha fatto seguito un aggiornamento, con determinazione dirigenziale RUD n. 313 del 20/03/2024, entro il limite di importo sopra descritto;
- in data 21/03/2024, con PG 71232, il RUP ha trasmesso al consorzio CIRO Menotti l’ordine di attivazione comprensivo del progetto esecutivo, come previsto dalla procedura di gara di INVITALIA, il quale è stato ritrasmesso firmato in data 22/03/2024 in atti al PG 2024 / 0071721
- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1941 del 11/11/2024 si è provveduto ad approvare il 2^ adeguamento del Progetto Esecutivo alle “condizioni generali” della

procedura di gara esperita da Invitalia e a rideterminare il quadro economico post gara per un importo complessivo di euro 8.858.406,81, oltre IVA.

- in data 12/11/2024, con PG 281684, il RUP ha trasmesso al consorzio CIRO Menotti l'ordine di attivazione modificato comprensivo del progetto esecutivo, come previsto dalla procedura di gara di INVITALIA, il quale è stato ritrasmesso firmato in data 14/11/2024 in atti al PG 2024/0283111
- In data 15/11/2024 è stato stipulato il contratto specifico per un importo complessivo di € 8.858.406,81, oltre IVA, acquisito agli atti con PG. n. 2024/284568;

Preso atto che:

- l'operatore economico aggiudicatario dei lavori in CONSORZIO CIRO MENOTTI - P.IVA n. 02992650362 (operatore singolo), ha assegnato alla consorziata TREGI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (P. IVA n. 02589720396) l'esecuzione dei lavori come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione del 13/12/2023, conservato al PG n. 2024/143219;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione - conservato al PG 2024/143236 - dell'operatore economico TREGI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (P. IVA n. 02589720396) - sottoscritto in data 08/05/2024 - in qualità di una delle consorziate esecutrice, designata dall'aggiudicatario (CONSORZIO CIRO MENOTTI - P.IVA n. 02992650362), è stato deliberato di assegnare la realizzazione dei lavori in oggetto, ai seguenti operatori economici:
 - ECIS GLOBAL SRL (P.IVA n. 01400920391), con sede legale in via S. Ferruzzi n. 10, 48121 Ravenna (RA), la realizzazione degli impianti tecnologici (CAT OG 11), per l'importo di euro 2.025.933,72 oltre IVA;
 - NIAL NIZZOLI S.R.L. (P.IVA n. 01684790353), con sede legale in via Fosdondo n. 48, 42015 Correggio (RE), la realizzazione di lavori di edilizia generale (CAT OG1), per l'importo di euro 8.102.622,62 oltre IVA;
- i lavori hanno avuto inizio in via d'urgenza in data 27.03.2024, con una sospensione lavori dal 11.04.2024 al 31.05.2024;

Verificato che l'appaltatore dei lavori in oggetto - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A. (P.IVA/C.F n. 00966060378), con sede legale in via Pier Traversari, 63 – 48121 Ravenna – ha inoltrato istanza, con documentazione ad essa correlata, conservate ai PG/2025/0013982 del 21/01/2025 e PG 2025/37178 del 13/02/2025, con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto, all'operatore economico individuale Varfaj Andrea (P.IVA/C.F. 027558340356), con sede in via Papa Giovanni XIII, 42121, Reggio Emilia (RE), *“ la realizzazione della posa in opera di pareti e contro pareti in cartongesso (CAT OG1),”* per un importo di euro 36.805,20 (comprensivi dei costi relativi alla manodopera,) di cui euro 1.110,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge;

Rilevato che:

- il responsabile unico del procedimento, Ing. Ermes Torreggiani, ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, e, come da comunicazione prot. n. 51915 del 25.02.2025, ha richiesto di procedere con l'autorizzazione al subappalto in oggetto.

Dato atto che:

- al contratto di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in quanto normativa vigente al momento dell'indizione della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro a monte; per l'effetto la disciplina del subappalto è interamente da rinvenirsi nell'art. 105 del D.Lgs. sopra citato e, in ogni caso, il D.Lgs. 50/2016 rimane comunque la normativa applicabile alla disciplina di esecuzione delle prestazioni.
- il contratto di subappalto tra le parti ha come figura stipulante l'operatore economico NIAL NIZZOLI srl, quale esecutrice della lavorazione afferenti alla categoria OG1, come sopra specificato e che la sua efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;
- ai meri fini dichiarativi in merito al possesso dei requisiti generali – per allineare le verifiche in capo ai dichiaranti alle vigenti modalità previste – si farà riferimento agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023. Ogni eventuale ulteriore riferimento a disposizione del D.Lgs. 36/2023 dovrà comunque intendersi quale riferimento al D.Lgs. 50/2016, ove applicabile.
- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 94 d.lgs 36/20223 per svolgere le prestazioni che gli sono affidate;
- sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INAIL_46743676 del 21/11/2024 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);
- l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto, come documentazione sopra richiamata e conservata al PG 2025/13982 , che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

“i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...”;

Rilevato che:

- l'impresa individuale Varfaj Andrea non è iscritta alla elenco White List, dei fornitori presso la Prefettura di Reggio Emilia, ed inoltre la tipologia della lavorazione che forma oggetto del contratto non rientra nelle attività di cui l'art.1, comma 53, della legge 190 del 2012 e successiva a legge 5 giugno 2020, n.40 e s.m.i., e la richiesta di *subappalti e subcontratti dei lavori pubblici di importo non è superiore a 100.000,00 euro per adempiere all'Addendum_protocolli_legalità_2023* Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023

Richiamati:

- il Protocollo d'intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici”, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006, con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta Comunale n. 4699/74 del 23/03/2007, legalmente esecutiva;
- il Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto il 17 maggio 2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con delibera di Giunta n. 7742 del 17/05/2011, immediatamente eseguibile, rinnovato con delibera 23050/2013 e relativo Addendum approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18/10/2018 (P.G. n° 132414 del 18/10/2018) con le Associazioni di Categoria del territorio, “in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come integrato e modificato dal D.Lgs.. 56/2017. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità” .
- l'Accordo di collaborazione per l'attivazione sperimentale di sistemi informativi di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri di opere pubbliche del Comune_ approvato con deliberazione di Giunta comunale ID n. 99 del 26/05/2022;
- il Protocollo d'intesa per l'affidamento di servizi, lavori e forniture e l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, approvato con deliberazione di Giunta comunale ID n. 31 del 16/02/2023.

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento in subappalto, per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la legge 136/2010 s.m.i.;
- D.lgs n. 36/2023 agli artt. 94-98

DETERMINA

- **DI AUTORIZZARE**, l'appaltatore dei lavori in oggetto, CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.p.A. (P.IVA/C.F. n.00966060378), con sede legale in via Pier Traversari, 63, 48121, Ravenna, ad affidare in subappalto, all'operatore economico Varfaj Andrea (P.IVA/C.F. 027558340356), con sede in via Papa Giovanni XIII, 42121, Reggio Emilia (RE), "*la realizzazione della posa in opera di pareti e contro pareti in cartongesso (CAT OG1)*" - per un importo di euro 36.805,20 (comprensivi dei costi relativi alla manodopera), di cui euro 1.110,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
- **DI DARE ATTO CHE:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto, come documentazione sopra richiamata e conservata al PG n. 13982/2025, che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti
 - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
 - l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la Stazione Appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Ursula Montanari